



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL SENATO ACCADEMICO, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

(Emanato con D.R. n. 302/2023 del 31.01.2023 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 31.01.2023)

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, in via telematica (d'ora in poi: a distanza), delle sedute di Senato Accademico, di Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di dipartimento, per le quali è possibile che, in caso di documentata necessità, le componenti l'Organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
2. In ogni caso il singolo componente dell'Organo può partecipare in modalità telematica a non più di 2 delle sedute ordinariamente previste per ciascun anno solare. Solo in casi straordinari è possibile derogare al limite di cui al presente comma.
3. Le previsioni di cui al comma 2 non valgono per le sedute collegiali straordinarie.
4. Saranno ammessi a partecipare alla riunione telematica coloro che al momento della ricezione della convocazione ne hanno fatto esplicita, motivata e documentata richiesta al Presidente dell'organo tramite messaggio di posta elettronica.

ARTICOLO 2 – Requisiti per la partecipazione in modalità telematica

1. Ai/alle componenti l'Organo è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico. La partecipazione è consentita esclusivamente purché i/le componenti l'Organo siano sempre visibili attraverso l'attivazione della telecamera. Ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.
2. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei/delle partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuna/o di esse/i;
 - l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
3. Gli strumenti a distanza dell'ateneo devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i/le partecipanti su un piano di parità;

- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

4. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

ARTICOLO 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che sarà utilizzato per consentire la partecipazione con modalità a distanza.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di una/o o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/della/i/le componente/i impossibilitato/a/e/i a mantenere attivo il collegamento.
3. Ai/le componenti l'Organo che partecipano in modalità telematica è consentita soltanto la votazione a scrutinio palese, stante l'impossibilità, nel caso di scrutinio segreto, di garantire la segretezza del voto.

ARTICOLO 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti di funzionamento dei singoli Organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: la modalità tecnologica di svolgimento della sessione virtuale, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
3. Nel verbale, si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici manifestatisi nel corso della seduta e della votazione.
4. Il verbale della riunione telematica, firmato dal/dalla Presidente/Direttore/Direttrice/Coordinatore/Coordinatrice e dal/dalla Segretario/a, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf/A, agli Organi di competenza e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

ARTICOLO 5 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di emanazione all'Albo on line di Ateneo e nello stesso momento si intendono abrogati i seguenti regolamenti:
 - 1) Regolamento delle riunioni in modalità telematica presso l'Università degli Studi di Siena;
 - 2) Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.